

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2017, n. 24

Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento la Regione Puglia intende approvare le “Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”.

L'approvazione si rende necessaria al fine di fornire indicazioni unitarie e chiare alle strutture amministrative della Giunta regionale, responsabili della istruttoria e della predisposizione dei provvedimenti di designazione e di nomina.

Le medesime esigenze di unitarietà e di chiarezza spingono poi a notificare il presente provvedimento anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, perché anche tale Organo nell'esercizio della propria autonomia possa valutare la opportunità di uniformarsi o comunque di raccordarsi con la Giunta per disciplinare i procedimenti di nomina di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

La recente normativa nazionale in materia di anticorruzione di cui alla L.n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed ai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 ed il nuovo modello di organizzazione adottato dalla Regione Puglia impongono altresì di ripartire le relative competenze all'interno delle strutture amministrative regionali, sostituendo la precedente disciplina regionale approvata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2770 del 14 dicembre 2010.

La Regione pertanto in sede di aggiornamento per il 2016 del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2014-2016, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 29.1.2016, ha previsto l'adozione di linee di indirizzo che rendessero uniformi i procedimenti di nomina dei rappresentanti regionali e consentissero la più ampia trasparenza nella individuazione degli stessi (si veda pag. 665 del BURP n. 14 del 15.2.2016).

In attuazione di tale espressa previsione del PTPC aggiornato al 2016 si è provveduto pertanto ad una ricognizione della normativa nazionale e regionale che disciplinano le nomine dei rappresentati in seno ad organismi esterni, predisponendo le allegate Linee di indirizzo, sulla base in particolare della seguenti disposizioni normative:

- Statuto regionale: in particolare artt. 22 e 44 (rispettivamente attribuzioni del Consiglio e Giunta regionale).
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”
- L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e i decreti attuativi: D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo, a norma dell'art. 1, c. 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii.;
- L.R. n° 3 del 4 marzo 1993 “Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia
- L.r. 26 giugno 1978 n. 24 “Norme per il controllo delle nomine”;
- L.r. 52/1980 “Regime giuridico degli organi di Governo degli enti dipendenti e strumentali della regione. Durata, indennità e incompatibilità”.
- L.R. 20.6.2008 n° 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”
- Regolamento regionale 29 settembre 2009 n° 20 - Regolamento attuativo della Legge Regionale n° 15 del

20/06/08 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia)
- D.G.R. n. 2770/2010: “Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normoprocedurali per la trasparenza, la semplificazione, l’anticorruzione.” (abrogata con il presente atto di Giunta).

Le allegate Linee di indirizzo costituiscono dunque, in attuazione del PTPC della Regione Puglia e del successivo Piano nazionale anticorruzione di cui alla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC, una misura organizzativa atta a prevenire situazioni di corruzione e a garantire la maggiore trasparenza dell’attività dell’Amministrazione regionale.

Le stesse inoltre disciplinano il potere di nomina sostitutivo per le ipotesi in cui i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli siano stati interdetti dal potere di conferimento per tre mesi ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.lgs. n. 39 del 2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, e dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente;
- di approvare le “Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato, allegato A) della presente deliberazione e di essa parte integrante ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive;
- di disporre che la disciplina di cui alla presente deliberazione sostituisce quanto disposto con la DGR n. 2770 del 7 dicembre 2010, che pertanto è da intendersi abrogata;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale della Regione e sul BURP;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Linee di indirizzo per la nomina di rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi di trasparenza e semplificazione

1. La Regione attua il principio di trasparenza nell'attribuzione delle nomine dei rappresentanti regionali provvedendo ad assicurare la pubblicazione telematica di tutti i provvedimenti di nomina disciplinati dalle presenti Linee di indirizzo, nonché la previa adozione di procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie di selezione nell'ambito delle quali sono assicurati gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza (in particolare D.lgs. n. 33 del 2013 e D.lgs. n. 39 del 2013).
2. Al fine di semplificare ed uniformare le attività di acquisizione delle dichiarazioni sulle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39 del 2013 in allegato alle presenti Linee di indirizzo vengono riportati i modelli per le relative dichiarazioni, come di seguito ripartiti:
 - a) dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità;
 - b) dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità.

Art. 2 Definizioni e campo di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano i procedimenti e i criteri per le nomine, le designazioni e le elezioni (di seguito indicate come "nomine") di rappresentanti regionali di competenza della Regione in base a leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi, statuti, atti costitutivi o convenzioni
2. Ai fini delle presenti Linee di indirizzo per rappresentanti regionali si intendono i soggetti cui vengono conferiti dalla Regione incarichi all'interno di organi di indirizzo politico o di responsabilità amministrativa di vertice (come ad esempio consiglio di amministrazione, direzione generale, presidenza,...) in Organismi terzi rispetto alla Regione (Titolo II) o comunque coloro i quali sono indicati dalla Regione all'interno di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali con funzioni tecniche, consultive o amministrative costituiti presso altre pubbliche Amministrazioni o presso la Regione (Titolo III).
3. Per organismi terzi si intendono enti, istituzioni o comunque soggetti di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'organismo stesso (associazioni riconosciute e non, enti, istituzioni, fondazioni, società...).

Art. 3 Finalità

1. La Regione attraverso le presenti Linee guida si propone di dare piena attuazione ai principi di buon andamento, di trasparenza e di prevenzione della corruzione, disciplinando in maniera unitaria le modalità per la designazione e la nomina dei propri rappresentanti.



2. Nella scelta delle persone da nominare, la Regione si ispira a criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, adottando previamente procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie di selezione.

3. La Regione promuove il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di propria competenza ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 4

Requisiti di professionalità, di onorabilità e di esperienza

1. Tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. La struttura amministrativa regionale competente *ratione materiae* sull'istruttoria dei procedimenti di designazione individua caso per caso i requisiti di cui al comma 1, specificandoli laddove sia necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

Art. 5

Ricognizione delle cause di nullità

1. In ogni caso, in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati:

a) coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvo quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 235 del 2012 e ss.mm.ii.;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) ovvero dal Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;

c) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è, in applicazione sempre della normativa nazionale, nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 6

Incompatibilità e inconfiribilità

1. Le nomine di competenza regionale di cui alla presente legge soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni dal decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii. (*Disposizioni in materia di*

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Art. 7

Conflitto di interessi

1. Non possono essere nominati ai sensi delle presenti Linee guida coloro che si trovano in conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia e del Codice di Comportamento vigente.
2. In ogni caso, versano in una situazione di conflitto di interessi:
 - a) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'organismo cui la nomina si riferisce o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo;
 - b) coloro che hanno svolto attività di cui alla lettera a) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina;
 - d) coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente *more uxorio* o i cui parenti o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;
 - d) chi ha lite pendente con il soggetto giuridico cui la nomina si riferisce.

Titolo II

Nomine di rappresentanti all'interno di organi di indirizzo politico o di responsabilità amministrativa di vertice in Organismi terzi

Art. 8

Procedimento di nomina

1. Il conferimento di incarichi all'interno di organi di indirizzo politico o di responsabilità amministrativa di vertice (come ad esempio consiglio di amministrazione, direzione generale, presidenza,...) in Organismi terzi rispetto alla Regione è disposta con deliberazione di Giunta regionale o con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla disciplina normativa di settore. In assenza di specifica disposizione la nomina è disposta sempre con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Laddove la nomina sia disposta con Decreto del Presidente della G.R. ai sensi del comma 1, tale atto è sempre preceduto da una deliberazione di Giunta regionale di designazione o comunque di individuazione del rappresentante regionale o, nei casi espressamente previsti dalla legge, da una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ovvero dal Consiglio qualora previsto dalla normativa vigente.
3. Il comma 2 si applica anche in casi in cui la normativa preveda una proposta assessorile. In tal caso la proposta è formulata all'interno della deliberazione di Giunta di designazione.
4. Le dichiarazioni da parte degli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle

disposizioni regionali in materia di prevenzione della corruzione sono, di regola, acquisite da parte della struttura amministrativa competente per materia nell'ambito del procedimento per la designazione. Nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente oneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire previamente le dichiarazioni sulla assenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità, entro 10 giorni dalla adozione della deliberazione di designazione cui al comma 2 e comunque prima della adozione del Decreto presidenziale di nomina, la struttura amministrativa regionale competente per materia provvede ad acquisirle. In assenza della acquisizione di tali dichiarazioni non può farsi seguito all'adozione del decreto presidenziale di nomina.

5. Laddove la nomina sia disposta direttamente con deliberazione di Giunta regionale senza un previo atto di designazione, la struttura amministrativa regionale competente per materia acquisisce, di regola, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione ed adozione della stessa deliberazione, i curricula e le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità resa ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, della specifica normativa di settore e delle vigenti disposizioni anticorruzione. Nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente oneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire previamente le dichiarazioni sulla assenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità, la deliberazione di nomina è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione di tale dichiarazione da parte dell'interessato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina.

Art. 9 Riparto di competenze tra le strutture amministrative regionali

1. In base al combinato disposto di cui all'art. 22, comma 2 lett. f) e art. 44 comma 4 lett. e) dello Statuto la Giunta regionale è competente a deliberare sulle nomine che non sono espressamente attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ovvero al Consiglio dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. Per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione e di nomina di cui all'art. 4 sono demandate alla struttura amministrativa apicale competente per materia.

3. La struttura amministrativa di cui al comma 2, in particolare:

a) nel predisporre la deliberazione di designazione individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell'art. 4. Nei casi in cui vi sia già una rosa di candidati, la stessa struttura amministrativa ne acquisisce i curricula professionali e accerta il possesso dei requisiti previsti, mettendo a disposizione della Giunta i curricula e gli esiti istruttori;

b) acquisisce le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità;

c) predisporre l'atto di nomina, ponendo in essere la necessaria attività istruttoria ai sensi di quanto previsto dal Titolo I e dal presente Titolo II;

d) nel caso in cui la nomina sia disposta direttamente con atto deliberativo della Giunta regionale, nel predisporre la deliberazione la struttura individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell'art. 4. Nei casi in cui vi sia già una rosa di candidati, la stessa struttura



amministrativa ne acquisisce i curricula professionali e accerta il possesso dei requisiti previsti, mettendo a disposizione della Giunta i curricula e gli esiti istruttori;

e) notifica agli interessati gli atti di designazione e di nomina ed eventualmente quelli di revoca o di decadenza;

f) cura le pubblicazioni ai fini della trasparenza e la comunicazione al Gabinetto del Presidente della G.r. e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza degli atti di cui alle lett. a), b), c) e d);

g) acquisisce annualmente o in base alle indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità;

h) nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque di cessazione dell'incarico, ne dà tempestiva comunicazione agli organi politici competenti provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali.

Art. 10 Contenuti del provvedimento di nomina

1. L'atto di nomina deve contenere (in maniera espressa o tramite il rinvio ad atti o a disposizioni di settore):

- a. la descrizione dell'attività istruttoria svolta dalla struttura amministrativa competente;
- b. un richiamo alle acquisite dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità o nei casi di cui al comma 5 dell'art. 8 la previsione della condizione sospensiva di efficacia;
- c. indicazioni circa la durata e scadenza della nomina con relativa normativa di riferimento;
- d. la previsione espressa che la funzione di rappresentanza non è delegabile;
- e. l'eventuale obbligo di conformarsi alle direttive/indirizzi/disposizioni di coordinamento dell'Amministrazione regionale (specificando eventualmente le modalità con cui saranno impartiti e la previsione della revoca dall'incarico nel caso di violazione dell'obbligo);
- f. la previsione dell'obbligo di notificazione dell'atto agli interessati;
- g. la previsione della comunicazione dell'atto al Gabinetto del Presidente della G.r. e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- h. la dichiarazione di trasmissione dell'atto alla Sezione Personale, nel caso sia previsto un trattamento economico o per la stipula dell'eventuale contratto;
- i. la dichiarazione dell'obbligo di pubblicazione dell'atto sul BURP e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

Art. 11

Potere sostitutivo

1. In attuazione dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. n. 39 del 2013 e ss.mm.ii. nell'ipotesi in cui i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli siano stati interdetti dal potere di conferimento per tre mesi ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, il relativo potere è esercitato, in base all'art. 20 dello Statuto della Regione che individua gli organi della Regione, dal Consiglio regionale sia nel caso di interdizione della Giunta regionale, sia nel caso di interdizione del Presidente della Giunta regionale.

2. L'atto di accertamento della violazione di cui al comma 5 del richiamato articolo 18 indica espressamente l'organo che, ai sensi del comma precedente, in via sostitutiva può procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare.

Titolo III

Nomina di componenti di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, comitati, commissioni e altri organismi collegiali con funzioni tecniche, consultive o amministrative

Art. 12 Riparto di competenze e procedimento per la designazione e la nomina

1. La designazione e la nomina di rappresentanti regionali all'interno di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali con funzioni tecniche, consultive o amministrative costituiti presso altre pubbliche Amministrazioni o presso la Regione sono disposte secondo il seguente riparto di competenze:
 - a) nel caso si tratti di organismi costituiti presso altre Amministrazioni, la designazione e la nomina sono di esclusiva competenza del Presidente della Giunta regionale, salvo che espresse disposizioni di legge non attribuiscono tale competenza ad altro organo politico. Il Presidente può richiedere all'Assessore competente per materia che formuli una proposta.
 - b) nel caso si tratti invece di organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono adottati sempre a seguito di attività istruttoria svolta dalla struttura amministrativa competente per materia che provvede ai sensi dell'art. 13.
3. Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 o lo preveda la specifica disciplina di settore, la struttura amministrativa provvede altresì ad acquisire le dichiarazioni da parte degli interessati sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente oneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire tali dichiarazioni prima della nomina, la efficacia dell'atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni dalla notificazione della nomina della dichiarazione da parte dell'interessato.

Art. 13 Attività istruttoria della struttura amministrativa competente

1. La struttura amministrativa regionale competente per materia sulla base dei principali settori di intervento dell'organismo interessato dalla nomina, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) predisporre l'atto di designazione o di nomina, acquisendo, nel caso sia previsto dalla disciplina di settore, i profili curriculari di interesse ai fini della nomina e accertando il possesso dei requisiti previsti sempre dalla disciplina di settore; gli esiti istruttori sono messi a disposizione dell'organo competente;
 - b) acquisisce le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, laddove previsto dalla normativa di settore;

- c) cura le pubblicazioni ai fini della trasparenza e la comunicazione al Gabinetto del Presidente della G.r. e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza degli atti di cui alle lett. a) e b);
- d) acquisisce annualmente o in base alle indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità;
- e) nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque di cessazione dell'incarico, ne dà tempestiva comunicazione agli organi politici competenti provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali.

Titolo IV

Norme finali di raccordo

Art. 14 Ricognizione degli organismi collegiali indispensabili

1. In attuazione della Legge regionale 19 luglio 2013 n. 19 la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale o dell'ente interessato.
2. L'attività di ricognizione è coordinata dalla struttura del Gabinetto di G.R. che provvede ad acquisire per tempo i pareri a firma congiunta del vertice amministrativo e dell'Assessore competenti per materia e a predisporre l'atto deliberativo di ricognizione.
3. L'individuazione dell'ufficio della struttura organizzativa di cui all'art. 1 comma 3 della l.r. n. 19/2013 alla quale sono attribuite le funzioni degli organismi soppressi è disposta dal vertice amministrativo competente per materia (Direttore del Dipartimento o altro) prima che decorra il termine per la soppressione ex lege o, in caso di inerzia, dal Capo di Gabinetto.

Art. 15 Albo generale delle nomine dei rappresentanti regionali

1. Al fine di garantire l'esercizio da parte della Presidenza della Giunta dell'azione di controllo e di impulso sui provvedimenti di nomina, la Struttura del Gabinetto del Presidente della G.r. provvede alla tenuta e all'aggiornamento trimestrale dell'Albo generale delle nomine, avendo cura di segnalare tempestivamente alla Presidenza e agli Assessorati competenti per materia le nomine in scadenza.
2. La Struttura del Gabinetto del Presidente della G.r. provvede altresì a curare i rapporti con la struttura amministrativa del Consiglio regionale al fine di inserire nell'Albo di cui al comma 1 anche le nomine di competenza del Consiglio regionale.
3. La Struttura di cui al comma 3, trasmette tempestivamente l'Albo e l'aggiornamento trimestrale al Responsabile per la prevenzione della corruzione per consentire a questi di svolgere le attività di controllo e di verifica sulle nomine disposte dall'Amministrazione regionale.



ALLEGATI di cui all'art. 1 comma 2 delle Linee di indirizzo

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome	nato il	Comune di nascita	Prov.
Codice fiscale			
Comune di residenza	via/piazza	n.	j Prov.

con riferimento alla propria candidatura a

_____ ², consapevole delle sanzioni penali,

_____ ¹

dell'ente _____

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare dagli artt. 17,19 e 20, comma 5, del DLgs. 39/2013,

DICHIARA

SEZIONE A-REQUISITI GENERALI DI CONFERIBILITÀ

ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

di non essere stato condannato per alcuno dei reati previsti dal capo I *{Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione}* del titolo II del libro II del codice penale, né di aver patteggiato la pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei medesimi reati;

ovvero

di essere stato condannato dal _____ ³, con sentenza irrevocabile/non irrevocabile in data _____, o di aver patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data _____, per il reato previsto dall'art. _____

In tal caso dichiara altresì:

- di non aver subito la pena accessoria dell'interdizione perpetua o dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e di non essere cessato dal rapporto di lavoro, a seguito di procedimento disciplinare, né di essere cessato dal rapporto di lavoro autonomo;
- di aver subito la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici della durata di anni _____
- di essere stato prosciolto con sentenza definitiva/non definitiva, in data _____

ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni)

- di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo biennio, incarichi o ricoperto cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione regionale;
- di non prestare, né di aver prestato nell'ultimo biennio, in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione regionale ⁵;

ai sensi dell'art. 6. comma 1 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

- di non essere titolare di cariche di governo, ai sensi della L 215/2004⁶.

ai sensi dell'art. 7. comma 1 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

- di non ricoprire, né di aver ricoperto, nell'ultimo biennio, la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Puglia oppure di una provincia o di un comune o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione;
- di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo anno, l'incarico di Presidente o Amministratore delegato di un ente privato in controllo pubblico⁷ da parte della Regione Puglia o da parte di uno degli enti locali della Regione Puglia.

SEZIONE A -BIS INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER I DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI SANITARI E DIRETTORI AMMINISTRATIVI
NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

ai sensi dell'art. 5. comma 1 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

- di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo biennio, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati Servizio sanitario regionale

ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali)

- di non essere, né di essere stato nell'ultimo quinquennio, candidato in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria.

di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo biennio, funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro,

Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato;

di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo biennio, funzioni di amministratore di ente pubblico o ente privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

di non svolgere né di aver svolto nell'ultimo anno, funzioni di parlamentare.

di non ricoprire, né di aver ricoperto nell'ultimo triennio, la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale.

di non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratore di un ente pubblico o di un ente privato in controllo pubblico⁸ da parte della Regione Puglia, che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

di non ricoprire, né di aver ricoperto nell'ultimo biennio, la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune, o di un'associazione tra comuni, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio è compreso nel territorio dell'Azienda per assistenza sanitaria regionale.

¹Indicare l'incarico amministrativo di vertice (Direttore generale o assimilabile) o l'incarico di amministratore dell'ente pubblico (Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, membro del Consiglio di indirizzo con deleghe gestionali espresse, o assimilabile)

²Indicare la denominazione dell'ente pubblico cui affersce la nomina.

³Indicare il giudice che ha pronunciato la sentenza (Tribunale di , etc..).

⁴Indicare le condanne o i patteggiamenti per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale e dall'art. 3 della legge 1383/1941.

⁵ Ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. d) del DLgs. 39/2013, per enti di diritto privato regolati o finanziati si intendono "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali i contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici."

⁶ Si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del governo di cui all'art. 11 della L.

400/1988.

⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DLgs. 39/2013, sono enti di diritto privato in controllo pubblico, te società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

⁸ " Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett l) del DLgs. 39/2013, rientrano nella definizione di incarico di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico: "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, dell'organo di indirizzo dell'attività dell'ente, comunque denominato nell'ente pubblico".

SEZIONE B -ALTRE INFORMAZIONI

ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 7 agosto 2012, n. 135
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

di non essere collocato in quiescenza;

ovvero

di essere in quiescenza dalla data di _____

ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9 del DLgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi) e dell'art. 11,
co. 8 del D.lgs. n. 175/2016

di non essere attualmente dipendente pubblico;

ovvero

di essere dipendente pubblico presso _____.

di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, co. 734 della L. n. 296/2006

Ai fini di consentire all'Amministrazione di svolgere le verifiche sulla insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse:

Dichiara

di ricoprire o di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche e incarichi:

1) Tipologia, Ente/Società/Organismo, durata, eventuale cessazione

2) Tipologia, Ente/Società/Organismo, durata, eventuale cessazione

3) Tipologia, Ente/Società/Organismo, durata, eventuale cessazione

4) Tipologia, Ente/Società/Organismo, durata, eventuale cessazione

.....

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Amministrazione regionale Sezione/Dipartimento _____ qualsiasi eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione.

Alla dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome	nato il	Comune di nascita	Prov.
Codice fiscale			
Comune di residenza	via/piazza	n.	Prov.

con riferimento alla propria nomina a _____
 presso _____, consapevole delle sanzioni penali,
 caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle
 ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare dagli artt. 17,19 e 20, comma 5, del Dlgs.
 39/2013,

DICHIARA

che, ai fini dell'assunzione dell'incarico di cui sopra conferito condel....., con
 effetto a decorrere dalla data odierna, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Capo V e dal
 Capo VI del Dlgs. 39/2013, nonché di cui alla disciplina specifica di settore
 (.....) come risulta agli atti dell'Amministrazione regionale.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
 l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità, come previste dal Capo V e dal Capo VI del Dlgs. 39/2013, e dalla
 normativa di settore (.....) ed a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale
 variazione del contenuto delle dichiarazioni agli atti dell'Amministrazione regionale.

Alla dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
 saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
 dichiarazione viene resa.

